Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 324

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 4 dicembre 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1976.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bardolino ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 28 maggio 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Bardolino » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 26 luglio 1971 dal consorzio per la tutela del vino « Bardolino », intesa ad ottenere alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino di cui sopra;

Visti i pareri del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1975, n. 150 e 14 febbraio 1976, n. 41;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso i pareri suddetti del comitato;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche del prodotto ed alle situazioni logistiche e tradizionali delle aziende agricole interessate di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Bardolino », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, sono apportate le modificazioni di cui appresso:

Art. 2 - l'art. 2 è sostituito per intero con il seguente testo:

« Il vino " Bardolino " deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti nella percentuale appresso indicata:

Corvina Veronese (cruina o corvina): dal 35 al 65 %;
Rondinella: dal 10 al 40 %;
Molinara (rossana, rossanella): dal 10 al 20 %;
Negrara (negrara trentina): fino al 10 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Rossignola (rossetta), Barbera, Sangiovese e Garganega da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 % ».

Art. 6 - l'art. 6 è sostituito per intero con il seguente testo:

« Il vino " Bardolino " all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino chiaro tendente a volte al cerasuolo che si trasforma in granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con leggero profumo delicato;
sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, armonico, sottile, talvolta leggermente frizzante;

gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Per il vino "Bardolino" tipo "Chiaretto" restano ferme le caratteristiche di cui sopra, eccezion fatta per il colore che, anzichè "rosso rubino" è "rosa" che con l'invecchiamento tende al granato.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto ».

Art. 7 - all'art. 7 è aggiunto il seguente comma:

« E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta delle aziende agricole interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione "Classico", che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui al primo comma possano essere vinificate in cantine situate al di fuori, ma nelle vicinanze del territorio precisato al primo comma e, comunque, all'interno della zona di produzione del vino "Bardolino" a condizione che:

1) dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali, al servizio delle stesse;

2) in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per quanto riguarda la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamente iscritti all'albo dei vigneti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1976

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1976
Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 397

(12828)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1976.

Sostituzione del presidente del consiglio d'amministrazione del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, che istituisce il consiglio d'amministrazione del lotto e ne determina la composizione;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo presidenziale del 27 giugno 1946, n. 122, che modifica l'art. 75 predetto;

Visto il decreto ministeriale n. 285007 del 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il successivo 12 dicembre, registro n. 62 Finanze, foglio n. 29, con cui il dott. Pietro Torre, nella sua qualità di direttore generale per le entrate speciali, è stato nominato presidente del consiglio d'amministrazione anzidetto;

Visto il decreto ministeriale n. 96729 del 27 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il successivo 13 dicembre, registro n. 48 Finanze, foglio n. 174, con cui il dott. Carlo Bonavita, allora direttore di divisione e in atto dirigente superiore presso la Direzione generale per le entrate speciali, è stato nominato membro del consiglio d'amministrazione del lotto;

Visto il decreto ministeriale n. 131078 del 6 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il successivo 7 marzo, registro n. 9 Finanze, foglio n. 42, con cui il dottor Carlo Caruso, allora direttore di sezione e in atto primo dirigente, è stato nominato membro del consiglio di amministrazione del lotto;

Visto il decreto ministeriale n. 169074 del 31 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno successivo, registro n. 23 Finanze, foglio n. 130, con cui il ricevitore del lotto Craus Giulio è stato nominato membro del consiglio d'amministrazione del lotto;

Visto il decreto ministeriale n. 529022 del 30 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il successivo 29 ottobre, registro n. 85 Finanze, foglio n. 274, con cui l'aiutoricevitore del lotto De Angelis Alfredo è stato nominato membro del consiglio d'amministrazione del lotto;

Visto il decreto ministeriale n. 544692 dell'8 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti il successivo 26 giugno, registro n. 35 Finanze, foglio n. 180, con cui il consigliere dott. Giuseppe Scala è stato nominato segretario del consiglio d'amministrazione del lotto a decorrere dal 3 maggio 1976;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1976, con cui il dott. Dante Basile è stato nominato direttore generale reggente della Direzione generale per le entrate speciali in sostituzione del direttore generale dott. Pietro Torre, collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 1° agosto 1976;

Decreta:

Il dott. Dante Basile, direttore generale reggente della Direzione generale per le entrate speciali è nominato a decorrere dal 1° agosto 1976, in sostituzione del dottor Pietro Torre, collocato a riposo per limiti di età, presidente del consiglio d'amministrazione del lotto.

Il presente decreto è soggetto a registrazione presso la Corte dei conti.

Roma, addì 13 agosto 1976

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1976
Registro n. 55 Finanze, foglio n. 253

(12762)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landis & Gyr - Divisione Sud, stabilimento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Landis & Gyr - Divisione Sud, stabilimento di Salerno, con effetto dall'11 novembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 1° dicembre 1975 e 2 dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landis & Gyr - Divisione Sud, stabilimento di Salerno, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12842)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1976.

Elenchi degli organismi nocivi delle piante e parti di piante e dei semi di cui è vietata l'introduzione in Italia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1957, concernente la disciplina dell'importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1975 contenente modificazioni al decreto ministeriale 30 ottobre 1957, concernente la disciplina delle importazioni dall'estero e del transito in territorio italiano di vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1976 che modifica il comma terzo dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 aprile 1975;

Considerata la necessità di specificare con appositi elenchi i parassiti delle piante, delle parti di piante e dei semi ritenuti pericolosi o sospetti ai fini della difesa delle coltivazioni, e che pertanto non debbono essere introdotti nel territorio nazionale;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica degli organismi nocivi delle piante, delle parti di piante e dei semi di cui all'allegato elenco *A* se presenti su qualunque vegetale o prodotto vegetale.

Art. 2.

E' vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica degli organismi nocivi di cui all'allegato elenco *B* se presenti sui vegetali ed i prodotti vegetali per ciascuno a fianco specificati.

Art. 3.

L'introduzione per scopi attinenti alla ricerca scientifica nonché per lavori di selezione varietale degli organismi nocivi e/o del materiale contaminato dai parassiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è subordinata ad una speciale autorizzazione da richiedersi di volta in volta da parte degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1977.

Roma, addì 18 ottobre 1976

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE, DELLE PARTI DI PIANTE E DEI SEMI GIUDICATI NOCIVI E DI CUI E' DA IMPEDIRE LA INTRODUZIONE SE PRESENTI SU QUALUNQUE VEGETALE O PRODOTTO VEGETALE.

1) ORGANISMI VITALI DEL REGNO ANIMALE IN TUTTI GLI STADI DI SVILUPPO.

Aleurocanthus woglumi (Ashby).
Anastrepha fraterculus (Wied).
Anastrepha ludens (Loew).
Araecerus fascicolatus (Deg.).
Busseola fusca (Hamps) Fuller.
Cacoecimorpha-Tortrix pronubana (Hb).
Ceratitis capitata (Wied).
Chaetodacus Tryoni (Frog).
Conotrachelus nenuphar (Herbst).
Dacus dorsalis (Hendel).
Dialeurodes citri (Ashm).
Diaphorina citri (Kuway).
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipiev.
Epichoristodes acerbella (Walk) Diak.
Gonipterus scutellatus Gyll.
Heterodera pallida Stone.
Heterodera rostochiensis (Woll).
Hyphantria cunea (Drury).
Iridomyrmex humilis Mayr.
Laspeyresia molesta (Busck).
Matsucoccus feytaudi (Ducasse).

Phoracantha semipunctata (F.)
Popillia japonica (Newman).
Prodenia (Spodoptera) *litura* (F.).
Prodenia (Spodoptera) *littoralis* (Boisd).
Pseudaulacaspis pentagona (Targ.).
Pseudococcus comstocki (Kuw).
Pseudococcus gahani (Green).
Quadraspidiotus perniciosus (Comst).
Rhagoletis cingulata (Loen).
Rhagoletis fausta (Osten Sacken).
Rhagoletis pmonella (Walsh).
Toxoptera citricidus (Krk).
Trioza erythreae (Del Guerc).
Trogoderma granarium (Ev).

2) BATTERI.

Aplanobacterium papuli (Ride).
Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Koth - Skapt. e Burk).
Erwinia amylovora (Burr. Winsl. et al.).

3) CRITTOGAME.

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.
Chrysomyxa arctostaphyli Diet.
Cronartium comptoniae Art.
Cronartium fusiforme Hedge. et Hunt ex Cumm.
Cronartium quercuum (Berk.) Miy ex Shirai.
Cronartium ribicola J. C. Fisch.
Diaporthe citri (Fawc) Wolf.
Dibotryon morbosum (Schw) Th. et Syd.
Diplodia natalensis Evans.
Elsinoë Fawcettii Bitane et Jenkins.
Endothia parasitica (Murr.) P.I. e H.W. And.
Guignardia laricina (Saw.) Yam et Ito.
Helminthosporium maydis (Nishik et Mig.).
Hypoxylon pruinatum (Klotzsche) Cke.
Melanispora medusae Thnm.
Mycosphaerella populorum Thomp.
Ophiostoma (Ceratocystis) *roboris* C. Georgescu et I. Teodora.
Peridermium harknessii J. P. Moore.
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

4) *a*) VIRUS E MICOPLASMI NOCIVI A:

Citrus L. (tristeza).
Cydonia Mill.
Fragaria (Tourn) L.
Ligustrum L.
Malus Mill.
Populus L.
Prunus L. (Sharka - Plum pox).
Pyrus L.
Ribes L.
Rosa L. (rose wilt).
Rubus L.
Syringa L.
Ulmus L. (necrosi del floema).
Vitis L. partim.

b) VIRUS E MICOPLASMI NOCIVI A:

Cucumis sativus L.
Lactuca sativa L.
Pisum Sativum
Solanum Lycopersicum L.
Beta vulgaris L.

c) VIRUS E MICOPLASMI DELLE PATATE.

(*Solanum tuberosum* L.)

1) affusolamento del tubero (*potato spindle tuber virus*);
2) nanismo giallo della patata (*potato yellow vein virus*).

d) STOLBUR.

5) FANEROGAME: *Arcenthobium* Spp.

6) CUSCUTA.

N.B. — I vegetali ed i prodotti vegetali per essere ammessi all'importazione devono essere, oltre che immuni da parassiti, privi di terra e terriccio.

ALLEGATO *B*

ELENCO DEGLI ORGANISMI NOCIVI DI CUI E' DA IMPEDIRE L'INTRODUZIONE SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI.

1) ORGANISMI VITALI DEL REGNO ANIMALE IN TUTTI GLI STADI DI SVILUPPO.

Specie —	Vegetali —
Anarsia lineatella Zell.	*Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus, Ribes, Rubus*
Aspidiotus destructor Sign	Banane
Coenopalpus lineola Cann. e Fanz.	Piante di conifere
Diarthronomya crysanthemi Ahlb	Crisantemi
Ditylenchus destructor Thorne	Bulbi da fiore, rizomi e tuberi (comprese patate)
Epitrix cucumeris Harris	Solanacee, piante, parti di piante e frutti (pomodoro, melanzane, peperoni e tabacco)
Epitrix fuscula Crotch	Idem
Eurytoma amygdali End.	Mandorle (frutti e semi)
Eurhizococcus brasiliensis Hempel	Banane
Gracilaria azaleella Brants	Azalee
Lampetia equestris F.	Bulbi, rizomi, tuberi da fiore
Icerya brasiliensis Hempel	Banane
Icerya schrottkyi Hempel	Banane
Phyllocoptruta oleivora Ash.	Agrumi
Phthorimaea operculella (Zell.)	Tuberi di patate
Rhagoletis cerasi L.	Ciliege (frutti)
Taeniotryps simplex Moris	Bulbi, rizomi, tuberi da fiore
Unaspis (= *Prontaspis*) *citri* Comst	Agrumi
Viteus vitifolii (Fitch)	Viti, ad esclusione dei frutti e dei semi

2) BATTERI.

Agrobacterium tumefaciens (E. F. Sa. et Town)	*Cotoneaster, Cydonia, Malus, Prunus, Pirus, Ribes, Rosa, Rubus, Vitis*
Corynebacterium Flaccumfaciens (Hedg) Dows	Fagioli (Faseolus L., Dolicos) destinati alla semina
Corynebacterium michiganense (E. F. Smith) Jensen	Solanacee (esclusi i frutti)
Pectobacterium parthenii var. *Dianthicola* Hellmers	Garofani, ad eccezione dei fiori recisi
Pseudomonas caryophylli Starr et Burkh	Garofano (ad eccezione dei fiori recisi)
Pseudomonas citri Hasse (Dowson)	Agrumi
Pseudomonas marginata (Mc Cull) Stapp	Bulbi da fiore
Pseudomonas pisi (Sacket)	Semi di pisello
Pseudomonas solanacearum (E. F. Smith) Jensen	Tuberi di patate, altre solanacee, esclusi frutti e semi
Pseudomonas woodsii (E. F. Smith) Stev	Garofani (esclusi i fiori recisi)
Xantomonas begoniae (Takim) Dowson	Begonie (piante)
Xantomonas citri (Hasse) Dowson	Agrumi
Xantomonas fragariae Kennedy e King Adam	Fragole (piante)
Xantomonas vescicatoria	Solanacee (esclusi i frutti)

3) CRITTOGAME.

Ascochyta chlorospora Speg	Mandorlo
Ascochyta chrysanthemi F. L. Stevens	Crisantemi
Botrytis convoluta Wett e Draut	Bulbi, rizomi, tuberi da fiore
Corticium salmonicolor Berk et Broone	Agrumi
Cryptosporiopsis Curvispora (Pk) Gremmen	Melo (*Malus pumila*)
Diplodia citri P. Henn, Hedw	Agrumi
Endoconidiophora fagacearum Bretz	Piante, parti di piante, compreso il legname ed esclusi i semi, del genere quercus e della specie castanea mollissima

Specie	Vegetali
Fusarium oxysporum Schlecht var. *gladioli* (Hassey) Sndy e Hans	Bulbi, rizomi, tuberi da fiore
Fusarium oxysporum Schlecht var. *narcisi* Sndy e Hans	Idem
Gleosporium limetticola Claus.	Agrumi
Gleosporium perennans Zell. et Childs	Fruttiferi
Guignardia baccae (Cav. Jacz.)	Vite (eccetto frutti e semi)
Ovulinia azalee Weiss	Azalee
Peronospora tabacina Adam	Tabacco
Phialophora cinerescens (Wr) Van Beyma	Garofano (ad eccezione dei fiori recisi)
Phoma exigua var. *Foveata* (Foister) Boerenn	Tuberi di patata (escluse le patate primaticce e quelle destinate all'immediata trasformazione industriale)
Phytophtora fragariae Hickman	Fragole (piante)
Plowrightia morbosa (Schw) Sacc.	Fruttiferi
Puccinia Horiana P. Henn	Crisantemi
Puccinia pelargonii - zonalis Doidge	Gerani
Rabdocline pseudotsugae Syd	Piante, parti di piante, esclusi i semi di conifere
Sclerotinia bulborum (Walk.) Rehm	Bulbi da fiore
Septoria azalee Vogl.	Azalee
Septoria gladioli Pass.	Bulbi da fiore
Stromatinia gladioli (Dryait) Wetz	Bulbi da fiore
Uromices trasversalis	Gladioli
4) Virus e micoplasmi.	
Bronzatura delle solanacee (Tomato Spotted Wilt)	Tuberi di patate
Arricciamento barbabietola (Beet Leaf Curl Virus)	Radici (planchons) di beta Spp. destinate al trapianto

(12761)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di coefficienti numerici, di un'opzione e di condizioni di polizza, presentati dalla S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di un'opzione al termine del differimento, di alcuni coefficienti numerici e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, l'opzione al termine del differimento, i coefficienti numerici e le condizioni di polizza sottoindicate presentati dalla società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

tariffa 73 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso, da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva;

tariffa 9, relativa all'assicurazione, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 4 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa autorizzata con decreto ministeriale n. 9688 del 12 agosto 1975);

tariffa 16, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di annualità posticipate certe pagabili in rate mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale del 6 febbraio 1968);

tariffa 9C, relativa all'assicurazione in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 4% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, e con la condizione della restituzione di tre premi pagati in caso di vita dell'assicurato al termine della durata contrattuale;

condizioni particolari di polizza per assicurazioni senza visita medica (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale n. 5606 del 17 febbraio 1966);

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento del capitale assicurato in base ad un parametro determinato (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale n. 6431 del 21 gennaio 1969);

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo delle prestazioni garantite da contratti con adeguamento automatico (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale n. 6431 del 21 gennaio 1969);

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

coefficienti da applicare ai tassi di premio della tariffa temporanea per il caso di morte a premio unico e a capitale costante per assicurare un capitale costante per K mesi e successivamente decrescente mensilmente;

tariffa 82, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di annualità posticipate certe, crescenti in progressione geometrica del 5 % a partire dal secondo anno e pagabili in rate posticipate di importo pari ad 1/m dell'annualità maturata alla scadenza di ogni m° di anno assicurativo dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa 83, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico di annualità posticipate certe, crescenti in progressione geometrica del 5° a partire dal secondo anno e pagabili in rate posticipate di importo pari ad 1/m dell'annualità maturata alla scadenza di ogni m° di anno assicurativo dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa 84, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo limitato, di un capitale costante pagabile al termine della durata contrattuale qualora la morte dell'assicurato avvenga entro un periodo stabilito;

clausola particolare per l'adeguamento facoltativo delle prestazioni assicurate, sino ad un massimo del 6 % annuo al termine di ogni biennio, da applicarsi alla tariffa temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante ed a capitale crescente del 4 % dal secondo anno di assicurazione;

tariffa 7, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, su due teste al secondo decesso, di un capitale crescente dal 4 % dal secondo anno di assicurazione;

tariffa 6, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione 5 o 10 o 15 anni e durata del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3 %), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 6431 del 21 gennaio 1969);

tariffa 5, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3 %), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 8083 del 17 febbraio 1973);

condizioni di polizza per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita adeguabile annualmente secondo un parametro determinato, a premio unico;

condizioni di polizza per l'assicurazione di vita intera, a premio unico, con adeguamento.

Roma, addì 15 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12884)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni di polizza e di opzioni al termine del differimento, presentate dalla S.p.a. Ausonia vita, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Ausonia vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune da applicarsi a contratti in forma collettiva, di opzioni e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui le tre di tipo misto da applicarsi a contratti in forma collettiva, le opzioni e le condizioni di polizza sottoindicate presentate dalla società per azioni Ausonia vita, con sede in Milano:

tariffa 21/Rc, (M-F) relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di sua premorienza;

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

tariffa 3, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 7553 del 17 febbraio 1972);

tariffa 3 U, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 7825 del 10 agosto 1972);

tariffa 3 d, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 7825 del 10 agosto 1972);

tariffa 3 ud, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 7825 del 10 agosto 1972);

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione contro il rischio di morte a garanzia del contratto di cessione di stipendio o salario;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento periodico facoltativo, in base ad un parametro determinato, dei capitali assicurati in forma adeguabile;

condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico facoltativo, in base ad un parametro determinato, della rendita assicurata in forma adeguabile;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva secondo un parametro determinato ed in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 15 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12883)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla S.p.a. Lavoro e sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe in vigore presentate dalla società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede in Milano:

tariffa III A/10, 15, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione 10 o 15 anni e durata del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3 %), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 17 febbraio 1973);

tariffa III A/N, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3 %), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 9 ottobre 1969).

Roma, addì 15 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12935)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla dita Omino di ferro & Martazz S.p.a., in Casorate Primo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Omino di ferro & Martazz S.p.a. di Casorate Primo (Pavia), ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 55.499.439 di cui al mod. *B*-Import n. 4680764 rilasciato in data 18 dicembre 1974 dalla Banca popolare di Novara di Milano, per l'importazione di camicie di cotone di origine Hong Kong e provenienza Hong Kong;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 13 febbraio e 27 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di ventisette e centosessantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutaria in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 495438 del 7 aprile 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 24 settembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto i motivi stessi risultano inconsistenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Omino di ferro & Martazz di Casorate Primo (Pavia), mediante fidejussione della Banca popolare di Novara di Milano, nella misura del 5 % di Lit. 55.499.439 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12741)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla dita Omino di ferro & Martazz S.p.a., in Casorate Primo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Omino di ferro & Martazz S.p.a. di Casorate Primo (Pavia), ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 33.614.100 di cui al modello *B*-Import n. 4681009 rilasciato in data 21 gennaio 1975 dalla Banca popolare di Novara di Milano, per l'importazione di camicie di cotone (40.560) di origine Hong Kong e provenienza Hong Kong;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 27 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di centoventisette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 495438 del 7 aprile 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 24 settembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto i motivi stessi risultano inconsistenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Omino di ferro & Martazz S.p.a. di Casorate Primo (Pavia), mediante fidejussione della Banca popolare di Novara di Milano, nella misura del 5 % di Lit. 33.614.100 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12742)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiere navale di Chiavari, stabilimento di Chiavari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cantiere navale di Chiavari, stabilimento di Chiavari (Genova), con effetto dal 4 luglio 1975;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiere navale di Chiavari, stabilimento di Chiavari (Genova), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12841)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili San Giorgio, in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Impermeabili San Giorgio con sede in Genova, con effetto dal 23 dicembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili San Giorgio con sede in Genova, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12840)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cantoni, stabilimento di Arluno, ora Manar S.p.a.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio Cantoni, stabilimento di Arluno, ora Manar S.p.a., con effetto dal 1° settembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cantoni, stabilimento di Arluno, ora Manar S.p.a., è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12837)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IB.MEI. in Torino, stabilimento in Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a., IB.MEI. con sede in Torino e stabilimento in Asti, con effetto dal 3 novembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IB.MEI. con sede in Torino e stabilimento in Asti, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12838)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra, firmate a Parigi il 2 dicembre 1970.

Il 19 ottobre 1976 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste all'art. 8 della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra, firmata a Parigi il 2 dicembre 1970, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5 maggio 1976, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 12 giugno 1976.

In conformità dell'art. 8 la convenzione entrerà in vigore il 1° dicembre 1976.

(12857)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 2-FI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 2-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta F.lli Melani & C., in Firenze, via S. Zenobi n. 34.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(12786)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 30-FI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 30-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Puliti & Schryer, in Firenze, via dei Serragli n. 77.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(12787)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 69-FI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 69-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Tirati Giovanni, in Firenze, piazza Madonna degli Aldobrandini n. 14/R.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri quattro analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(12788)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ferrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 novembre 1976, la provincia di Ferrara viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 832.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3607/M)

Autorizzazione al comune di Castellabate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Castellabate (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.305.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3572/M)

Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Cercola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3580/M)

Autorizzazione al comune di Cesarò ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Cesarò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3587/M)

Autorizzazione al comune di Frontino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Frontino (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3606/M)

Autorizzazione al comune di Cinto Caomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Cinto Caomaggiore (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3561/M)

Autorizzazione al comune di Semproniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Semproniano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3562/M)

Autorizzazione al comune di Magliano in Toscana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Magliano in Toscana (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3563/M)

Autorizzazione al comune di Ne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Ne (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 11.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3564/M)

Autorizzazione al comune di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di San Piero a Sieve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3565/M)

Autorizzazione al comune di Calvatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Calvatone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3566/M)

Autorizzazione al comune di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Fontanelice (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3567/M)

Autorizzazione al comune di Trichiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Trichiana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3568/M)

Autorizzazione al comune di Corsione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Corsione (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.575.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3569/M)

Autorizzazione al comune di Colcavagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Colcavagno (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.238.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3570/M)

Autorizzazione al comune di Ravarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Ravarino (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.938.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3571/M)

Autorizzazione al comune di Trezzo sull'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Trezzo sull'Adda (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3573/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Don Bosco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Castelnuovo Don Bosco (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.257.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3574/M)

Autorizzazione al comune di Belveglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Belveglio (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3575/M)

Autorizzazione al comune di Berzano di San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Berzano di San Pietro (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3576/M)

Autorizzazione al comune di Antignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Antignano (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 10.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3577/M)

Autorizzazione al comune di Campiglia Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Campiglia Marittima (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 385.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3578/M)

Autorizzazione al comune di Fucecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Fucecchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 404.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3579/M)

Autorizzazione al comune di Saluzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Saluzzo (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3581/M)

Autorizzazione al comune di Darfo Boario Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Darfo Boario Terme (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3582/M)

Autorizzazione al comune di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Tricase (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 731.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3583/M)

Autorizzazione al comune di Trentola Ducenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Trentola Ducenta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 219.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3584/M)

Autorizzazione al comune di Seravezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Seravezza (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 343.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3585/M)

Autorizzazione al comune di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Ferentino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3586/M)

Autorizzazione al comune di Capizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Capizzi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3588/M)

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Campobello di Mazara (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 900.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3589/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3590/M)

Autorizzazione al comune di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Minervino Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 969.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3591/M)

Autorizzazione al comune di Forlimpopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Forlimpopoli (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 344.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3592/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 487.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3593/M)

Autorizzazione al comune di Bellaria Igea Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Bellaria Igea Marina (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 376.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3594/M)

Autorizzazione al comune di Cattolica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Cattolica (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.028.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3595/M)

Autorizzazione al comune di Copertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Copertino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.131.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3596/M)

Autorizzazione al comune di Lentate sul Seveso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Lentate sul Seveso (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3597/M)

Autorizzazione al comune di Novate Milanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Novate Milanese (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3598/M)

Autorizzazione al comune di Besana in Brianza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Besana in Brianza (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3599/M)

Autorizzazione al comune di Cornaredo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Cornaredo (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3600/M)

Autorizzazione al comune di Romana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Romana (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3601/M)

Autorizzazione al comune di Isola Capo Rizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 360.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3602/M)

Autorizzazione al comune di Carate Brianza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Carate Brianza (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3603/M)

Autorizzazione al comune di Garbagnate Milanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Garbagnate Milanese (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3604/M)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle Centrale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 291.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3605/M)

Autorizzazione al comune di Laerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Laerru (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3608/M)

Autorizzazione al comune di Semestene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Semestene (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3609/M)

Autorizzazione al comune di Ardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Ardara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3610/M)

Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Cargeghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3611/M)

Autorizzazione al comune di Seneghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Seneghe (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3612/M)

Autorizzazione al comune di Riola Sardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Riola Sardo (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3613/M)

Autorizzazione al comune di Pau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Pau (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3614/M)

Autorizzazione al comune di Magomadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Magomadas (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3615/M)

Autorizzazione al comune di Girasole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Girasole (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3616/M)

Autorizzazione al comune di Orune ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Orune (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3617/M)

Autorizzazione al comune di San Dorlingo della Valle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di San Dorlingo della Valle (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3618/M)

Autorizzazione al comune di Monrupino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Monrupino (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3619/M)

Autorizzazione al comune di Duino-Aurisina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Duino-Aurisina (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3620/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di diritto ecclesiastico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12853)

Vacanza della cattedra di bibliologia presso la scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di bibliologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12854)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 1° dicembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,50	865,50	865,30	865,50	865,40	865,40	865,40	865,50	865,50	865,50
Dollaro canadese	833,95	833,95	834 —	833,95	833,80	833,95	833,60	833,95	833,95	833,95
Franco svizzero	352,95	352,95	853,10	352,95	354,60	352,90	353,13	352,95	352,95	352,95
Corona danese	146,80	146,80	146,60	146,80	146,50	146,80	146,64	146,80	146,80	146,80
Corona norvegese	164,98	164,98	164,90	164,98	165 —	164,95	164,98	164,98	164,98	164,98
Corona svedese	206,24	206,24	206 —	206,24	206,15	206,22	206,19	206,24	206,24	206,25
Fiorino olandese	344,14	344,14	344,10	344,14	344 —	344,12	344,10	344,14	344,14	344,15
Franco belga	23,50	23,50	23,48	23,50	23,50	23,48	23,4975	23,50	23,50	23,50
Franco francese	173,15	173,15	173,20	173,15	173,25	173,15	173,28	173,15	173,15	173,15
Lira sterlina	1440,80	1440,80	1441 —	1440,80	1439,50	1440,80	1441 —	1440,80	1440,80	1440,80
Marco germanico	358,39	358,39	358,49	358,39	358,60	358,35	358,56	358,39	358,39	358,40
Scellino austriaco	50,495	50,495	50,50	50,495	50,50	50,48	50,51	50,495	50,495	50,50
Escudo portoghese	27,45	27,45	27,42	27,45	27 —	27,45	27,455	27,45	27,45	27,45
Peseta spagnola	12,674	12,674	12,68	12,674	12,30	12,67	12,675	12,674	12,674	12,67
Yen giapponese	2,917	2,917	2,9175	2,917	2,94	2,91	2,91695	2,917	2,917	2,91

Media dei titoli del 1° dicembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	89,550
Redimibile 3,50% 1934	99,725
» 3,50% (Ricostruzione)	88,550
» 5% (Ricostruzione)	92,250
» 5% (Riforma fondiaria)	92,925
» 5% (Città di Trieste)	91,050
» 5% (Beni esteri)	91,125
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	79,075
» 5,50% » » 1968-83	77,200
» 5,50% » » 1969-84	78,825
» 6% » » 1970-85	79,325
» 6% » » 1971-86	79,425
» 6% » » 1972-87	77,825
» 9% » » 1975-90	87,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	85,975
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1977)	99,175
» 5% (» 1° aprile 1978)	90,200
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	86,625
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	81,550
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	77,125
» poliennali 7% 1978	91,625
» » 9% 1979 (1ª emissione)	89,275
» » 9% 1979 (2ª emissione)	88,625
» » 9% 1980	88 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° dicembre 1976

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	865,45	Franco francese	173,215
Dollaro canadese	833,775	Lira sterlina	1440,90
Franco svizzero	353,04	Marco germanico	358,475
Corona danese	146,72	Scellino austriaco	50,502
Corona norvegese	164,98	Escudo portoghese	27,452
Corona svedese	206,215	Peseta spagnola	12,674
Fiorino olandese	344,12	Yen giapponese	2,917
Franco belga	23,499		

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 119 Mod. Ric. 3.50%. — Data: 26 luglio 1968. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia filiale di Catanzaro. — Intestazione: Cicala Antonietta ved. Costa, nata a Rosarno il 1° gennaio 1921. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(12433)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Predappio

Con deliberazione della giunta regionale 5 ottobre 1976, n. 3146 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emila-Romagna con atto n. 3741/3569 nella seduta del 6 novembre 1976 con l'annullamento di alcuni punti della normativa agricola) è stata approvata la variante generale al vigente piano regolatore generale del comune di Predappio (Forlì) adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 aprile 1975, n. 99.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12859)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile di Genova-Pontedecimo.

Nel Bollettino ufficiale n. 21 del 15 novembre 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1976, registro n. 24 Giustizia, foglio n. 253, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile (per osservazione e trattamento) di Genova-Pontedecimo, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1975.

(12491)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esame, a cento posti di assistente sociale in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 21 del 15 novembre 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1976, registro n. 24 Giustizia, foglio n. 251, con il quale viene approvata, con riserva di accertamento dei requisiti per l'assunzione dei vincitori, la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per esame, a cento posti di assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale per minorenni della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1974.

(12490)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 242 del 23 febbraio 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1975;

Visto il proprio decreto n. 2894 del 14 giugno 1976, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 3421 del 31 agosto 1976, con il quale sono stati ammessi a partecipare al concorso in parola n. 137 candidati;

Visti i verbali di esame redatti dalla commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura eseguita;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972, della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1975:

1. Porcari Leopoldo	punti	72,555	su 100
2. Segalini Enrico	»	71,860	»
3. Ventura Stefano	»	64,530	»
4. Villa Ermanno	»	63,975	»
5. Allegri Alberto	»	61,320	»
6. Braga Giuseppe	»	61,040	»
7. Peveri Franco	»	60,475	»
8. Cavalli Lorenzo	»	60,295	»
9. Callegari Giancarlo	»	59,675	»
10. Casella Pier Arnaldo	punti	53,980	su 100
11. Zuanon Giorgio	»	49,000	»
12. Carolfi Piero	»	48,800	»
13. Gabbiani Pio	»	48,500	»
14. Pastori Massimo	»	48,000	»
15. Mainardi Domenico	»	47,250	»
16. Testori Alberto	»	47,125	»
17. Cuppini Albertina	»	47,000	»
18. Tenca Luigi	»	46,750	»
19. Garnero Aldo	»	46,500	»
20. Cappa Giovanni	»	46,250	»
21. Favilla Massimo	»	46,125	»
22. Botti Giuseppe	»	46,000	»
23. Vicenzi Gianclaudio	»	45,750	»
24. Alessandri Armando	»	45,500	»
25. Della Gala Giacinto	»	45,250	»
26. Ferrabini Luca	»	45,185	»
27. Benedetto Fiorenzo	»	45,000	»
28. Zuliani Francesco	»	44,500	»
29. Chiari Corrado	»	44,495	»
30. Caravita Augusto	»	44,345	»
31. Ferrazzi Luciano	»	44,250	»
32. Consoli Costantino	»	44,125	»
33. Pellegrini Silvio	»	44,000	»
34. Fabri Giorgio	»	43,750	»
35. Ferrari Flavio	»	43,625	»
36. Graziosi Giorgio	»	43,600	»
37. Belluzzi Giancarlo	»	43,500	»
38. Serra Marco	»	43,400	»
39. Formenti Angelo	»	43,300	»
40. Parella Paolo	»	43,250	»
41. Cresci Luigi	»	43,200	»
42. Pederzoli Francesco	»	43,125	»
43. Pignatti Maurizio	»	43,000	»
44. Tasca Claudio	»	42,750	»
45. Signoretti Romeo	»	42,600	»
46. Martini Giuseppe	»	42,500	»
47. Monti Luigi	»	42,300	»
48. Bertingi Giordano	»	42,250	»
49. Mistretta Salvatore	»	42,200	»
50. Zaghen Angelo	»	42,125	»
51. Strazzari Paolo	»	42,100	»
52. Chizzoni Franco	»	42,000	»
53. Pasin Girolamo	»	41,750	»
54. Gentili Domenico	»	41,600	»
55. Obici Lucio	»	41,500	»
56. Fusar Poli Tiziano	»	41,250	»
57. Santinelli Bruno	»	41,125	»
58. Tonini Gianfranco	»	41,100	»
59. Guizzardi Franco	»	41,050	»
60. Ferrari Villiam	»	41,000	»
61. Grossi Alfredo	»	40,900	»
62. Ghilardi Antonio	»	40,800	»
63. Ricci Bruno	»	40,750	»
64. Ghelfi Danilo	»	40,700	»
65. Nardi Alfredo	»	40,625	»
66. Ferrari Giuseppe	»	40,600	»
67. Poleschi Mario	»	40,500	»
68. Morelli Marco	»	40,300	»
69. Righi Ferante	»	40,250	»
70. Rizzolo Pietro	»	40,200	»
71. Realini Antonio	»	40,125	»
72. Rossi Renato	»	40,100	»
73. Giuliano Valerio	»	40,050	»
74. La Martina Mario	»	40,000	»
75. Morandi Fiorenzo	»	39,750	»
76. Moretti Remo	»	39,625	»
77. Consadori Giuseppe	»	39,600	»
78. Massari Marco	»	39,500	»
79. Tezzo Giuliano	»	39,250	»
80. Coassin Renato	»	39,000	»
81. Girolimini Sandro	»	38,625	»
82. Lingua Pietro	»	38,600	»
83. Michelini Pietro	»	38,500	»
84. Granata Giuseppe	»	38,125	»
85. Burla Paolo	»	38,000	»
86. Mambelli Pier Giuseppe	»	37,750	»
87. Meda Marcello	»	37,625	»
88. Brizzi Stefano	»	37,500	»
89. Caffi Attilio	»	37,325	»
90. Testanera Giovanni	»	37,250	»
91. Zurla Lodovico	»	36,750	»
92. Benatti Carlo	»	36,500	»

93. Colpo Sandro .	punti 36,300	su 100
94. Prandi Nunzio .	» 36,250	»
95. Marchiò Massimo	» 36,125	»
96. Balzanelli Sante	» 36,000	»
97. Verde Raffaele	» 35,500	»
98. Poggi Umberto	» 35,250	»
99. Prandi Antonio	» 35,200	»
100. Marchesan Rocco	» 35,125	»
101. Vallefuoco Luigi	» 35,050	»
102. Baruzzi Paolo .	» 35,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 22 novembre 1976

Il veterinario provinciale: STANCO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5353 del 22 novembre 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1975;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Porcari Leopoldo: consorzio zootecnico Piacenza-Gossolengo;

2) Segalini Enrico: Carpaneto Piacentino;

3) Ventura Stefano: Farini d'Olmo;

4) Allegri Alberto: consorzio Ottone-Zerba-Cerignale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 22 novembre 1976

Il veterinario provinciale: STANCO

(12870)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148. .

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(12913)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione urologica;

tre posti di assistente della divisione di cardiologia presso il centro ospedaliero di Borgo Trento.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(12911)

OSPEDALE « S. VERDIANA » DI CASTELFIORENTINO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castelfiorentino (Firenze).

(12922)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE DA COPERTINO » DI COPERTINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di urologia;

un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(12925)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di malattie infettive.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(12926)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario chirurgo;
un posto di primario ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Ancona.

(12912)

OSPEDALE CIVILE DI GENZANO DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Genzano di Roma (Roma).

(12921)

OSPEDALE CIVILE DI MARTINA FRANCA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto del servizio emotrasfusionale;
due posti di aiuto e quattro posti di assistente di pediatria;
un posto di aiuto e sei posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto e tre posti di assistente di medicina generale;
un posto di aiuto e cinque posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di aiuto e tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di malattie infettive;
un posto di aiuto e un posto di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di neonatologia;
tre posti di assistente di pronto soccorso e accettazione;
un posto di assistente di fisioterapia;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Martina Franca (Taranto).

(13003)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1976, n. 45.

Assegnazione contributi in capitale per opere di edilizia ospedaliera nel territorio dell'Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 148 *del 6 novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi in capitale per opere di edilizia ospedaliera secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

L'intervento finanziario della Regione è diretto ad assicurare sia il completamento di opere di edilizia ospedaliera già incluse nei programmi approvati in applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni e fruenti dei relativi contributi statali, sia la esecuzione di opere che, pur non comprese nei programmi anzidetti, siano tuttavia incluse nel piano regionale ospedaliero ovvero, in attesa della approvazione di detto piano, siano comunque congruenti con gli indirizzi e gli orientamenti già maturati ai fini della predisposizione del piano stesso.

Art. 2.

I contributi regionali in capitale sono ragguagliati al costo dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino a copertura totale di detto costo.

I contributi anzidetti possono essere assegnati anche per opere in corso di esecuzione o in via di definizione tecnico-amministrativa ai fini della omologazione degli atti di collaudo.

Gli stessi contributi possono essere destinati, tra l'altro, alla copertura di oneri maturati e maturandi derivanti da revisione dei prezzi contrattuali, da liquidazione di indennità di espropriazione, da perizie di variante o suppletive, da risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale, da applicazione dell'IVA nonché dal pagamento di interessi dovuti a ditte appaltatrici o ad istituti bancari per operazioni di prefinanziamento.

I predetti contributi possono essere destinati anche alla fornitura e messa in opera di attrezzature inerenti l'attività ospedaliera.

E' in facoltà degli enti beneficiari dei contributi regionali previsti dalla presente legge e dalla legge regionale 28 maggio 1975, n. 35, destinare ad opere di abbellimento artistico le quote di cui alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modifiche.

Art. 3.

Le fattispecie ed i procedimenti amministrativi connessi e conseguenti alla attuazione della presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, e successive modifiche, salvo quanto più specificamente disposto dalla presente legge.

E' richiamato, in quanto applicabile, l'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.

Art. 4.

Gli enti beneficiari dei contributi regionali ai sensi della presente legge hanno facoltà di affidare la realizzazione delle opere in concessione mediante apposita convenzione, ad enti, a imprese o a consorzi di imprese, nonché a cooperative o loro consorzi.

L'affidamento in concessione è disposto con provvedimento motivato dall'ente concedente, adottato previo confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.

L'amministrazione concedente si pronuncia sulla base del giudizio espresso da apposita commissione esaminatrice delle offerte presentate, previamente nominata a cura della stessa amministrazione.

Il bando di appalto viene pubblicato con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Gli enti, le imprese, le cooperative ed i consorzi che partecipano alla gara devono fornire la dimostrazione della loro capacità tecnica economica e finanziaria.

Per quanto non previsto dalla presente disposizione gli enti concedenti faranno riferimento alla vigente legislazione statale, in quanto applicabile.

Art. 5.

L'accreditamento a favore degli enti beneficiari dei contributi in capitale, assegnati ai sensi della presente legge, è effettuato in base alle disposizioni dell'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, con le seguenti specifiche modalità:

1) il primo e secondo acconto verranno posti a disposizione, rispettivamente nella misura del 50% e del 40%, con riferimento all'importo complessivo del contributo regionale assegnato anche se l'esecuzione delle opere ha luogo mediante scorpori separati. In tali casi il primo acconto del contributo regionale verrà reso disponibile previa produzione del verbale di consegna o della dichiarazione di inizio dei lavori in economia di una qualsiasi delle opere scorporate. La terza rata complessiva del 10% a saldo verrà posta a disposizione in sede di omologazione degli atti di collaudo di una qualsiasi delle opere scorporate.

2) Quando si tratti di opere in via di definizione tecnico-amministrativa di cui al precedente art. 2, secondo comma, i provvedimenti di conferma e di liquidazione del contributo regionale potranno essere emessi in unico contesto, prendendo a base gli atti di collaudo nonché le eventuali perizie riguardanti le revisioni-prezzi disposte in via definitiva debitamente approvati dagli enti beneficiari ed omologati dalla giunta regionale;

3) gli importi derivanti da interessi di cui al precedente art. 2, terzo comma, saranno ammessi a contributo e liquidati con atto della giunta regionale, sulla base delle risultanze degli atti deliberativi all'uopo adottati da parte degli enti interessati, con riferimento ai conteggi giustificativi di detti oneri.

Art. 6.

Per i contributi da erogare con le modalità di cui al punto 1) del precedente art. 5, sono autorizzate presso l'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria regionale, apposite aperture di credito in conto corrente a favore dei presidenti degli enti ospedalieri o delle amministrazioni provinciali beneficiarie dei contributi, sia in conto della competenza che in conto dei residui.

Le aperture di credito suddette non potranno superare l'importo assegnato alle singole amministrazioni in attuazione della presente legge.

I presidenti delle amministrazioni assegnatarie dei fondi dispongono la erogazione dei contributi sulla base dei prescritti atti amministrativi assunti dai competenti organi delle rispettive amministrazioni, mediante la emissione di assegni bancari localizzati e non trasferibili, ovvero mediante la emissione di ordini di pagamento a firma congiunta dei medesimi, tratti sulla apertura di credito stessa. Le liquidazioni a saldo saranno disposte sulla base delle deliberazioni della giunta regionale di omologazione degli atti di collaudo delle opere, anche se scorporate, fatte salve in questo caso le risultanze delle successive deliberazioni della giunta regionale di omologazione degli atti definitivi di collaudo delle opere nella loro globalità. Sia gli assegni che gli ordini di pagamento dovranno riportare la firma congiunta dei presidenti e dei responsabili dell'ufficio di ragioneria delle amministrazioni beneficiarie.

Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente comma, si richiamano le norme di cui al « Regolamento regionale per la disciplina della gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati », n. 40 del 3 giugno 1975 della regione Emilia-Romagna.

Per i contributi da erogare con le modalità di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 5, sarà provveduto alla emissione di normali mandati di pagamento diretti a favore delle amministrazioni beneficiarie dei contributi medesimi.

Art. 7.

Con riferimento al precedente art. 1 è approvato il programma degli interventi quale risulta dall'elenco allegato alla presente legge, anche in attuazione dell'art. 14 della legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Il consiglio regionale può con proprie motivate deliberazioni apportare modifiche od integrazioni al programma suddetto.

In caso di rifinanziamento della presente legge, il consiglio regionale approverà con proprie deliberazioni, adottate su proposta della giunta, i programmi dei successivi interventi di spesa.

Nello stesso modo il consiglio potrà modificare tali programmi.

Art. 8.

La giunta regionale dispone la formale conferma dei contributi assegnati dal consiglio ed esercita le altre attribuzioni che sono demandate alla sua competenza a norma della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, e della presente legge.

La stessa giunta, al fine di favorire la più rapida attuazione degli investimenti, è autorizzata a prescrivere agli enti interessati congrui termini per l'approvazione dei progetti, per l'inizio dei lavori e per l'utilizzazione dei finanziamenti regionali.

Scaduti inutilmente tali termini, la giunta è autorizzata a proporre al consiglio la revoca dei contributi regionali.

La stessa giunta, ai fini di accelerare i procedimenti di gestione, può delegare l'esercizio delle proprie funzioni al presidente o a singoli componenti secondo le direttive da essa deliberate.

La giunta regionale presenta trimestralmente alla commissione consiliare competente una dettagliata relazione circa l'andamento dei lavori e dei pagamenti, con riferimento a ciascuna opera finanziata.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, ammontanti a complessive L. 36.724.388.000, l'amministrazione regionale provvede mediante la istituzione di due appositi capitoli di spesa:

a) un primo capitolo di spesa, la cui copertura finanziaria è garantita dalla quota parte spettante alla regione Emilia-Romagna dei fondi assegnati dallo Stato a norma dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per complessive L. 33.274.388.000. Tale capitolo sarà iscritto nei bilanci per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978, rispettivamente con uno stanziamento di lire 13.000.000.000, L. 16.000.000.000 e L. 4.274.388.000 secondo il prevedibile stato d'avanzamento della spesa nei diversi esercizi, cui sono commisurate a norma della soprarichiamata legge n. 492 le erogazioni di fondi da parte dello Stato. Quanto all'esercizio 1976 la iscrizione del nuovo capitolo avviene mediante il prelievo della somma di L. 13.000.000.000 dal fondo di cui al cap. 75200 del bilancio 1976, nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce n. 5 dell'elenco n. 5 annesso al bilancio di previsione medesimo. Su tali capitoli di spesa graveranno, con riferimento al prevedibile loro divenire, gli impegni ed i pagamenti delle opere di edilizia ospedaliera di cui all'elenco allegato alla presente legge, con esclusione delle opere finanziate con i fondi cui alla successiva lettera *b*);

b) un secondo capitolo di spesa da iscrivere sul solo bilancio per l'esercizio finanziario 1976 dotato di uno stanziamento di L. 3.446.000.000, la cui copertura finanziaria è fornita da quota parte dell'avanzo d'amministrazione dell'esercizio 1975, applicato al bilancio per l'esercizio 1976 con il primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio medesimo. La iscrizione del capitolo è disposta mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio 1976, nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce n. 14 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio medesimo, aggiunta all'elenco col primo provvedimento di variazione di bilancio.

Su tale capitolo di spesa graveranno gli impegni ed i pagamenti concernenti le opere di edilizia ospedaliera indicate nell'elenco allegato ai numeri 4, 6, lettere *a*) e *b*), 11 e 27 e riguardanti opere in corso di esecuzione od in via di definizione tecnico-amministrativa, ed oneri di prefinanziamento.

Art. 10.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 72300. — Contributi in capitale per la realizzazione di opere di edilizia ospedaliera coi fondi assegnati dallo Stato a norma dell'art. 14 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 1ª) (c.n.i.) . . L. 13.000.000.000

Cap. 72310. — Contributi in capitale sulle spese per la realizzazione di opere di edilizia ospedaliera (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 1ª) (c.n.i.) . . . . . . L. 3.446.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . L. 3.446.000.000

Cap. 75200. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . » 13.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 novembre 1976

CAVINA

(*Omissis*).

(12875)

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1976, n. **46**.

Concessione di contributi in conto capitale ai comuni per la ristrutturazione degli asili-nido trasferiti ai comuni medesimi in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 698, relativa allo scioglimento dell'O.N.M.I.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 149 *del* 6 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale quale concorso *una tantum* alle spese sostenute dai comuni per le opere di sistemazione, ristrutturazione e ampliamento degli asili-nido trasferiti ai comuni medesimi in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

I contributi di cui al precedente comma possono essere concessi anche per immobili non di proprietà comunale, purché, in base ad apposita convenzione, detti edifici siano ceduti in uso ai comuni con destinazione specifica ad asilo-nido per una durata non inferiore ad anni 50.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 sono concessi fino alla concorrenza massima del 90% della spesa ammessa a contributo, con priorità per i casi nei quali l'asilo-nido trasferito al comune in attuazione della legge 698 sia l'unico esistente nel territorio del comune stesso.

L'entità dei contributi sarà commisurata alla reale capacità degli enti attuatori di finanziare con mezzi propri la quota di spesa non coperta dal contributo regionale.

Art. 3.

Per ottenere i contributi i comuni dovranno inoltrare domanda alla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

atto deliberativo che approva l'intervento ed il relativo piano finanziario;

progetto esecutivo o di massima dei lavori o relazione tecnica con indicazione della spesa analitica complessiva prevista.

Art. 4.

I progetti di ristrutturazione degli edifici di cui alla presente legge dovranno, per quanto possibile, riferirsi ai criteri e agli standards determinati per la costruzione degli asili-nido comunali dalla legge regionale n. 15 del 7 marzo 1973 e dal suo regolamento di esecuzione n. 51 del 27 dicembre 1973.

Art. 5.

I contributi di cui alla presente legge sono assegnati dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

L'amministrazione regionale provvederà alla erogazione di una quota pari al 90% dell'intera assegnazione, previa produzione da parte degli enti beneficiari dell'atto formale di consegna dei lavori previsti dal progetto oppure della dichiarazione d'inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta.

La quota del 10% a saldo sarà erogata in sede di omologazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 6.

All'onere di L. 500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, l'amministrazione provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 13 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 7.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 74200 — Concessione di contributi in conto capitale ai comuni per la ristrutturazione degli asili-nido trasferiti ai comuni medesimi in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 698 - « Scioglimento dell'O.N.M.I. » (titolo II - sezione 5ª - categoria 11ª - rubrica 4ª) (c.n.i.) . . . . . L. 500.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . L. 500.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 novembre 1976

CAVINA

(12876)

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1976, n. **47**.

Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 151 *del* 16 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, fino alla approvazione del « Piano per la utilizzazione ottimale e per la salvaguardia delle risorse idriche » in corso di elaborazione da parte dell'IDROSER S.p.a. e fino all'approvazione del piano di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, è autorizzata a concedere contributi a favore dei comuni e loro consorzi per la esecuzione di lavori attinenti le opere idroigieniche secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

L'intervento finanziario della Regione è diretto ad incentivare la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il potenziamento, il rifacimento di acquedotti e fognature — ivi compresi gli impianti di depurazione — da parte dei singoli comuni o di loro consorzi, dando priorità alle opere che presentano i caratteri di maggiore urgenza per la carenza assoluta o la grave deficitarietà delle relative infrastrutture.

Il finanziamento può essere concesso anche per la copertura di maggiori oneri conseguenti alla esecuzione di opere idroigieniche che abbiano già fruito del contributo regionale in capitale o in annualità, quali: revisione dei prezzi contrattuali, perizie di variante o suppletive, liquidazione di indennità di espropriazione.

Le priorità delle opere da finanziare sono ricavate attraverso verifiche dei fabbisogni espletate dalla giunta regionale mediante consultazioni dei comuni e loro consorzi da effettuare tramite le comunità montane, i comitati comprensoriali ed il circondario di Rimini, con il concorso delle amministrazioni provinciali.

Nella formazione dei programmi d'intervento si terrà conto degli indirizzi di programmazione maturati sia in sede regionale sia a livello locale ai fini della predisposizione dei piani di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

I finanziamenti regionali consistono nella concessione di contributi in capitale ed in conto interessi.

I contributi regionali in capitale sono ragguagliati al costo preventivato dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino a copertura totale di detto costo.

I contributi regionali in conto interessi sono concessi in annualità costanti trentacinquennali nella misura fissa annua del 6% del costo preventivato dei lavori da finanziare.

Art. 4.

Per tutto quanto attiene ai procedimenti amministrativi connessi e conseguenti alla attuazione della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, e successive modifiche, salvo quanto più specificatamente disposto dalla presente legge.

Art. 5.

La giunta regionale dispone la formale conferma dei contributi assegnati dal consiglio ed esercita le altre attribuzioni che sono demandate alla sua competenza a norma della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 e della presente legge.

La stessa giunta, al fine di favorire la più rapida attuazione degli investimenti, è autorizzata a prescrivere agli enti interessati congrui termini per l'approvazione dei progetti, per l'inizio dei lavori e per l'utilizzazione dei finanziamenti regionali.

Scaduti inutilmente i termini assegnati la giunta regionale è autorizzata a proporre al consiglio la revoca dei contributi regionali.

La giunta, al fine di accelerare i procedimenti di gestione, può delegare l'esercizio delle proprie funzioni al presidente o a singoli suoi componenti secondo le direttive da essa deliberate.

La giunta regionale presenta ogni quadrimestre, alla commissione consiliare competente, una dettagliata relazione circa l'andamento dei lavori e dei pagamenti, con riferimento a ciascuna opera finanziata.

Art. 6.

Gli enti beneficiari di contributi regionali ai sensi della presente legge sono autorizzati all'espletamento delle gare di appalto ed alla consegna dei lavori sulla base dell'affidamento degli istituti mutuanti per la concessione dei mutui per mezzo dei quali sia assicurato l'integrale finanziamento delle opere.

Art. 7.

Nell'ambito dei programmi di intervento approvati in base alla presente legge, la spesa formalmente ammissibile a contributo per ciascuna opera, da parte della giunta regionale, a norma dell'art. 21, lettera *e*), della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è quella risultante dai relativi progetti redatti dagli enti beneficiari e dagli stessi approvati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale sopracitata.

Le spese tecniche per progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori inserite in detti progetti sono ammissibili al contributo regionale entro il limite del 6% dell'importo complessivo dei lavori, delle forniture e delle espropriazioni risultante dai progetti stessi.

Art. 8.

L'art. 5 della legge regionale 10 luglio 1974, n. 28 (interventi per il finanziamento di opere acquedottistiche nel territorio regionale) e l'art. 10 della legge regionale 19 aprile 1975, n. 26 (interventi della Regione per la realizzazione di impianti di depurazione), sono sostituiti dal seguente:

« All'erogazione dei contributi in capitale, la giunta regionale provvede con le seguenti modalità:

a) 50 per cento previa produzione, da parte degli enti beneficiari, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;

b) 40 per cento previa dimostrazione da parte degli enti beneficiari di avere effettivamente erogato, per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera *a*);

c) 10 per cento in sede di omologazione degli atti di collaudo.

Art. 9.

In deroga a quanto previsto dall'art. 22, lettera *c*), della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 e dall'art. 8, lettera *c*), della presente legge, la giunta regionale, con provvedimento motivato e non delegabile, nel caso in cui siano stati concessi, per la esecuzione di opere idroigieniche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, della legge regionale 10 luglio 1974, n. 28, della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 5 (articoli 9 e 16), della legge regionale 19 aprile 1975, n. 26 e della presente legge, contributi in capitale di importo inferiore all'effettivo costo globale dei lavori ammessi a contributi, è autorizzata a liquidare agli enti beneficiari anche la terza rata pari al 10 per cento dei contributi medesimi, prima della approvazione degli atti di collaudo, previa dimostrazione da parte degli enti medesimi di avere speso, in dipendenza dei lavori finanziati, un importo non inferiore all'intero ammontare dei contributi regionali assegnati.

La giunta regionale procede successivamente alla omologazione degli atti di collaudo ai sensi dell'art. 21 — settimo comma — della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, ai fini di verificare la compiutezza delle opere ammesse al contributo regionale.

Art. 10.

A favore dei comuni o dei loro consorzi che abbiano ottenuto il contributo regionale in annualità o in capitale per la realizzazione di opere idroigieniche ai sensi della presente legge la Regione potrà rilasciare apposita fidejussione per garantire i mutui contratti dagli enti medesimi per la copertura della parte di spesa rimasta a loro carico o per la quota-parte di annualità che residua a carico degli enti medesimi.

Alla concessione della fidejussione provvede la giunta regionale, nei limiti dei fondi disponibili nell'apposito capitolo di bilancio, alle condizioni, secondo le modalità e con le procedure previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 10 luglio 1974, n. 28, e successive modifiche.

Art. 11.

E' approvato il programma degli interventi relativo alle opere finanziate mediante contributi in capitale posti a carico dell'esercizio finanziario 1976, quale risulta dall'elenco allegato alla presente legge.

Il programma delle opere da finanziare mediante contributi in conto interessi a carico dello stesso esercizio, verrà approvato con successiva deliberazione del consiglio regionale adottata su proposta della giunta.

Il consiglio regionale può, con proprie motivate deliberazioni, apportare modifiche od integrazioni ai programmi suddetti.

In caso di rifinanziamento della presente legge il consiglio regionale approverà con proprie motivate deliberazioni, adottate su proposta della giunta, i programmi dei successivi interventi di spesa. Nello stesso modo il consiglio potrà modificare tali programmi.

Art. 12.

All'onere di L. 3.500.000.000 conseguente al finanziamento per l'esercizio finanziario 1976 del programma di interventi di cui allo elenco allegato alla presente legge si farà fronte:

a) quanto a L. 1.500.000.000 mediante la utilizzazione di una quota parte di corrispondente importo dell'assegnazione complessiva di L. 3.995.000.000, disposta dallo Stato sui fondi di cui all'art. 16 « Completamento di opere regionali » del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modifiche nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed il prelevamento della stessa somma dal fondo di cui al cap. 75200 « Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » del bilancio per l'esercizio 1976, nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce n. 7 dell'elenco n. 5 annesso al bilancio di previsione medesimo;

b) quanto a L. 2.000.000.000 mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 « Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » del bilancio per l'esercizio 1976, nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce n. 12 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione medesimo.

Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al terzo comma dell'art. 3 della presente legge, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio finanziario 1976 un limite d'impegno di L. 100.000.000 mediante lo storno ad un nuovo capitolo di spesa del limite di impegno di pari importo, già iscritto in bilancio al cap. 73250 con la legge regionale 7 settembre 1976, n. 43.

Agli oneri eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 10 della presente legge, l'amministrazione fa fronte con i fondi accantonati sul cap. 73220 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 e successivi, alla cui denominazione attuale viene aggiunta la seguente frase:

« nonchè delle opere idroigieniche in generale ammesse al contributo regionale ».

Con legge regionale da adottare, in sede di approvazione di bilancio preventivo, verranno distintamente determinati per gli esercizi futuri gli stanziamenti da destinare alla concessione dei contributi regionali di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 13.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976, sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 73300. — Contributi in conto capitale a favore di comuni e loro consorzi per la esecuzione di opere idroigieniche - Acquedotti e fognature (titolo II - sezione 4ª - rubrica 2ª) (c.n.i.)	L.	3.500.000.000
Cap. 73350. — Contributi costanti trentacinquennali a favore di comuni e loro consorzi in conto ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento di opere idroigieniche - Acquedotti e fognature (titolo II - sezione 4ª - categoria 11ª - rubrica 2ª) . . .	»	100.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 73250. — Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse di enti locali	L.	100.000.000
Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione	»	2.000.000.000
Cap. 75200. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo - Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione	»	1.500.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 15 novembre 1976

CAVINA

(*Omissis*).

(12877)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1976, n. **37.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 6 luglio 1976, n. 551, relativo al prelevamento di L. 3.841.830 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 10 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 6 luglio 1976, n. 551, concernente il prelevamento di lire 3.841.830 dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 3120 del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 8 novembre 1976

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 *settembre* 1976 (*atto n.* 308) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 29 *ottobre* 1976.

(12509)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763240)